

ALLEGATO 1

“ADEMPIIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE CHE SI AVVALGONO PER LA GESTIONE DEI PROPRI RIFIUTI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI”

Riferimenti legislativi:

- Dlgs. 152/06
- Dlgs 4/08
- Legge 205/08 Art. 4-quinquies
- Legge 210/08 Art. 9-bis

La Legge 210/08 con l'Art. 9-bis ridà efficacia all'Accordo di Programma stipulato nel 2004 tra l'Amministrazione provinciale, le Organizzazioni di categoria, i Comuni e i Gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani permettendo alcune semplificazioni per le piccole imprese purché vengano rispettate alcune condizioni fondamentali quali:

- raccolta differenziata
- costo dello smaltimento a carico del produttore
- tracciabilità della filiera.

Le semplificazioni riportate nello schema sottostante, si applicano solo per i **rifiuti di origine agricola** quando il **trasporto è effettuato dal produttore in modo occasionale e conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta** con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Rifiuti	Quantità kg-l	Formulario	Albo	MUD	Registri
Non Pericolosi	< 30	No	No	No	No
	> 30	Si	No	No	No
Pericolosi	< 30	No	No	No (gestore)*	< 8000 € No > 8000 € Si**
	> 30	Si	Si	No (gestore)*	< 8000 € No > 8000 € Si**

(*) obbligo adempiuto dal gestore come previsto dal comma 4 dell'Art 189 del DLgs. 152/06 e s.m.i. solo per i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;

(**) i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

NB: Si ricorda che i contenitori vuoti dei fitofarmaci opportunamente bonificati (così come indicato all' art. 5, L.R. 28 agosto 2001, n. 17 - "Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli" e successiva emanazione delle "Disposizioni tecniche e procedurali di buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari") possono essere classificati come rifiuti speciali NON pericolosi.